

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3201-A
N. 3200-bis-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 2002

(Relatori per la maggioranza:

CROSETTO, per il disegno di legge n. 3201;
Angelino ALFANO, per il disegno di legge n. 3200-bis)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

(N. 3201)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

(N. 3200-*bis*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

*Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera,
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato
all'Assemblea il 3 ottobre 2002)*

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	5
<i>(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	7
Tabella n. 8 (Interno)	»	9
II COMMISSIONE PERMANENTE	»	13
<i>(Giustizia)</i>		
Tabella n. 5 (Giustizia)	»	15
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente al centro di responsabilità n. 3 – Opere pubbliche ed edilizia, per le parti di competenza)	»	17
III COMMISSIONE PERMANENTE	»	19
<i>(Affari esteri)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	21
Tabella n. 6 (Affari esteri)	»	23
IV COMMISSIONE PERMANENTE	»	25
<i>(Difesa)</i>		
Tabella n. 12 (Difesa)	»	27
VI COMMISSIONE PERMANENTE	»	31
<i>(Finanze)</i>		
Tabella n. 1 (Entrata)	»	33
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	37
VII COMMISSIONE PERMANENTE	»	39
<i>(Cultura, scienza e istruzione)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	41
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca)	»	43
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali)	»	45

VIII COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	55
<i>(Ambiente, territorio e lavori pubblici)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente ai centri di responsabilità n. 3 Tesoro, per le parti di competenza e n. 11 Servizi tecnici nazionali)	»	57
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio)	»	59
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	61
IX COMMISSIONE PERMANENTE	»	63
<i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>		
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	65
Tabella n. 11 (Comunicazioni)	»	67
X COMMISSIONE PERMANENTE	»	69
<i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i>		
Tabella n. 3 (Attività produttive)	»	71
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza)	»	75
XI COMMISSIONE PERMANENTE	»	77
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza)	»	79
XII COMMISSIONE PERMANENTE	»	83
<i>(Affari sociali)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente ai centri di responsabilità n. 4 Ragioneria generale dello Stato, e n. 5 Politiche di sviluppo e coesione)	»	85
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente al centro di responsabilità n. 3 Politiche sociali e previdenziali)	»	87
Tabella n. 15 (Salute)	»	89
XIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	95
<i>(Agricoltura)</i>		
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali)	»	97
XIV COMMISSIONE PERMANENTE	»	109
<i>(Politiche dell'Unione europea)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	111

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La I Commissione,

esaminata la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

considerato che il disegno di bilancio per l'anno 2003 e il disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 intervengono sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali,

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali del titolo V della parte seconda della Costituzione richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato che da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati,

considerato che l'intesa interistituzionale tra Stato regioni ed enti locali del 20 giugno 2002 postula un comune impegno da parte di tutti i soggetti che compongono

la Repubblica, che consenta di realizzare una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali e prevede, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, l'avvio di una conferenza mista che ne definisca l'impianto complessivo,

rilevato che l'articolo 3 della legge finanziaria istituisce l'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma della Costituzione,

ritenuto che la legge finanziaria, in questa fase di prima attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, sia la sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 valuti la Commissione l'opportunità di meglio definire la composizione dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in modo da garantire che sia effettivamente rappresentativa delle diverse componenti istituzionali;

b) al medesimo articolo 3 valuti la Commissione di prevedere che la proposta di decreto per la istituzione dell'Alta Commissione sia adottata dal Ministro dell'economia di concerto anche con il Ministro dell'interno, oltre che con il Ministro per gli affari regionali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 8)Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis)

La I Commissione,

esaminata la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2003, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

rilevato positivamente che con l'articolo 21, comma 6, si prevede che le deroghe al divieto stabilito per le amministrazioni pubbliche di procedere per l'anno 2003 a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato debbano es-

sere autorizzate tenendo conto della prioritaria esigenza dell'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di incremen-

tare di ulteriori 20 milioni di euro, apportando le conseguenti variazioni agli accantonamenti previsti nelle tabelle A e B per il Ministero dell'interno, gli stanziamenti previsti per i miglioramenti retributivi al personale statale, nonché di specificare le modalità di riparto della somma destinata alle Forze armate e di polizia tra le varie categorie di beneficiari;

b) valuti la Commissione l'opportunità di allineare le previsioni di deroghe alla disciplina dettata all'articolo 21, commi 1, 2, 3 e 4, con le previsioni in tema di stanziamenti e di dotazioni organiche del Ministero dell'interno;

c) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 42, comma 4, in senso ampliativo dei settori di utilizzo dello stanziamento ivi previsto, tenuto conto del contesto evolutivo del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-*bis*:

ART. 13.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) la prestazione di servizi alla persona di competenza di comuni, province e regioni, la cui puntuale individuazione è definita dal Governo sentita la Conferenza unificata;

ART. 14.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei casi in cui le misure di cui al comma 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie adotta i suddetti provvedimenti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati conseguenti le misure di cui al presente articolo.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: fermi restando i criteri di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 20.

Al comma 2, sostituire le parole: per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7, della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 *con le seguenti:* per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7, della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 500 milioni

di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 250.000;
2004: - ;
2005: + 250.000;

e, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 100.000;
2004: - ;
2005: + 100.000;

ed, alla medesima Tabella, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 100.000;
2004: - ;
2005: + 100.000.

ART. 45.

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 5.000;
2004 - 20.000;
2005 - 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003 + 5.000;
2004 + 20.000;
2005 + 20.000.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2003

(Tabella n. 5)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis)

La II Commissione,

esaminata la Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2003 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rispetto alle previsioni iniziali per il 2002 (pari a 6.155,6 milioni di euro), le previsioni per il 2003 evidenziano un incremento dell'1,6 per cento, mentre rispetto alle previsioni assestate per il medesimo anno (6.134,8 milioni di euro), si

rileva un aumento dell'1,9 per cento (circa 119 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;

sottolineata l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia e delle relative modalità di gestione della spesa, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo appare essere condizione im-

prescindibile affinché il servizio giustizia acquisti quel livello di sufficiente efficacia, che lo Stato ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino;

rilevato che nella Tabella C, nella parte in cui è previsto un rifinanziamento della legge n. 205 del 2000, si registra, rispetto a quello precedente, una diminuzione dello stanziamento previsto per garantire l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, quindi, il funzionamento della giustizia amministrativa, il cui fabbisogno si assesta in circa 170 milioni di euro;

condivisa la scelta di non vietare per l'anno 2003, come invece previsto per altre categorie di pubblici dipendenti, l'assunzione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in quanto tali assunzioni rappresentano una condizione imprescindibile per l'attuazione delle leggi di ri-

forma della giustizia alla quale si dovrà procedere nel corso del prossimo esercizio finanziario;

osservato, altresì, che l'assunzione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili rende opportuno, ai fini di un più efficace funzionamento degli uffici giudiziari, un adeguato incremento del personale amministrativo che opera nel settore della giustizia;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

alla Tabella C siano incrementati gli stanziamenti in maniera tale da assicurare la funzionalità della giustizia amministrativa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'anno finanziario 2003
**(Tabella n. 10, limitatamente al centro di responsabilità n. 3
– Opere pubbliche ed edilizia, per le parti di competenza)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La II Commissione,
esaminata la Tabella n. 10, relativa
alla stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il 2003,
relativamente alla unità previsionale
3.2.3.7 Edilizia giudiziaria del centro di

responsabilità n. 3 Opere pubbliche ed
edilizia, e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La III Commissione,
esaminata la Tabella n. 2, relativa
allo stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno fi-
nanziario 2003 (limitatamente alle parti di

competenza), e le connesse parti del dise-
gno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 6)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis)

La III Commissione,

esaminata la Tabella n. 6, relativa
allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno finanziario 2003, e
le connesse parti del disegno di legge
finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

La Commissione altresì ha approvato i
seguenti emendamenti all'A.C. 3201:

TABELLA 6.

*Alla Tabella 6, apportare le seguenti
variazioni:*

UPB 6.1.1.1 (Uffici centrali)

CP — 10.000.000;

CS — 10.000.000;

UPB 9.1.2.2 (Paesi in via di sviluppo)

CP + 10.000.000;

CS + 10.000.000.

Alla Tabella 6, apportare le seguenti variazioni:

UPB 6.1.1.1 (Uffici centrali)

CP - 10.000.000;

CS - 10.000.000;

UPB 11.1.2.2 (Collettività italiana all'estero)

CP + 10.000.000;

CS + 10.000.000.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La IV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge bilancio e la Tabella n. 12,

rilevato in particolare, per quanto di propria competenza, che:

la nuova disciplina delle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato prevista dall'articolo 21 del disegno di legge finanziaria necessita di alcuni correttivi volti a salvaguardare il processo di professionalizzazione delle Forze armate, così come

previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

l'introduzione del divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 comporta per le Forze armate, incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e l'Arma dei carabinieri, l'impossibilità di reclutare ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente, indispensabili per assicurare il corretto sviluppo del processo di professionalizza-

zione nei tempi pianificati e nelle entità programmate;

il citato blocco delle assunzioni provocherebbe, altresì, il mancato transito nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia dei volontari in ferma breve delle Forze armate, già in servizio e vincitori di concorso ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni ed integrazioni;

lo specifico fondo di cui all'articolo 21, comma 5, del disegno di legge finanziaria pari a 100 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro a partire dal 2004, previsto per le motivate e indilazionabili necessità di assunzioni di vari enti e amministrazioni dello Stato, è del tutto inadeguato per il soddisfacimento delle esigenze complessive di reclutamento nel 2003 delle Forze armate e delle Forze di polizia;

tale blocco comporterebbe ripercussioni negative sull'auspicato anticipo all'anno 2005 della sospensione dell'obbligo di leva, derivanti dagli inevitabili rallentamenti al processo di professionalizzazione delle Forze armate;

la disposizione introdotta all'articolo 12, relativa alla riduzione del 10 per cento delle spese per i consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, riguardando gli stanziamenti dedicati al funzionamento dello strumento militare, quali la manutenzione di mezzi, apparati e infrastrutture, l'addestramento del personale, il funzionamento di enti e reparti operativi, comporterebbe una riduzione dell'efficienza delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

tale riduzione di fondi, operando anche sulle spese di ammodernamento e rinnovamento di mezzi e apparati (investimento di parte corrente), causerebbe il differimento di alcuni programmi, anche prioritari, e la rimodulazione di altri;

nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'industria aeronautica indicati alla tabella 1, di cui all'articolo 41, comma

1, del disegno di legge finanziaria, nella rubrica Ministero delle attività produttive, vi sono limiti di impegno riservati al rifinanziamento della legge 7 agosto 1997, n. 266, per 100 milioni di euro a partire dal 2004;

tali stanziamenti sono finalizzati al prosieguo dello sviluppo del velivolo *Eurofighter* ed il loro dilazionamento provocherebbe inevitabili ritardi per l'acquisizione definitiva di questo importante mezzo per la difesa aerea del Paese;

si pone la necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari e del personale di leva del Corpo delle Capitanerie di porto, anche in considerazione dell'anticipazione al 2005 della sospensione del servizio di leva obbligatorio e del processo di professionalizzazione delle Forze armate;

considerata infine la necessità di avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture, dalla quale consegue l'ammodernamento delle linee di manutenzione dei principali arsenali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'Esercito;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca una specifica deroga al blocco delle assunzioni, di cui all'articolo 21, comma 4, del disegno di legge finanziaria, confermando il ricorso ai piani annuali di reclutamento introdotti dalla legge finanziaria per il 2002, al fine di assicurare anche per il 2003 un programma di reclutamenti in linea con le esigenze funzionali e operative delle Forze armate, incluso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Arma dei carabinieri, coerente con gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale, soprattutto alla luce della situazione in atto, ed armonico con la dinamica di sviluppo del processo di professionalizzazione delle stesse fissato da specifiche leggi. In tale quadro, si continui il programma di ar-

ruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, riservato al personale di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età non superiore ai trenta anni, nonché dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di porto;

2) si escluda il Ministero della difesa dalla riduzione del 10 per cento delle spese per i consumi intermedi, di cui all'articolo 12, comma 1, del disegno di legge finanziaria;

e con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di anticipare il rifinanziamento della legge 7 agosto 1997, n. 266, con adeguati stanziamenti, a decorrere dall'anno 2003;

2) si valuti l'opportunità di prevedere congrui stanziamenti per il triennio 2003-2005, per l'ammodernamento dei principali arsenali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'Esercito.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Maurizio LEO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VI Commissione,

esaminata la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, del disegno di legge C. 3201, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, e le connesse parti del disegno di legge C. 3200-*bis*, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2003) »;

considerato che il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli

obiettivi di crescita, stabilità ed equità indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2003-2006 e nella successiva Nota di aggiornamento;

tenuto conto che il disegno di legge finanziaria prospetta una significativa riduzione della pressione fiscale per le famiglie e per le imprese, che costituisce una prima attuazione della riforma del sistema fiscale statale;

considerato con favore che le misure di riduzione dell'IRPEF sono state modu-

late, compatibilmente con gli obiettivi di contenimento del deficit, secondo criteri di selettività, progressività ed equità, in modo da favorire soprattutto le fasce più deboli della popolazione, in conformità con quanto disposto nel disegno di legge di riforma del sistema fiscale attualmente all'esame del Senato;

tenuto conto che, in generale, le disposizioni tributarie recate dal disegno di legge finanziaria appaiono idonee a stimolare la crescita economica, sia sostenendo la domanda sia incrementando l'efficienza del sistema economico e favorendo l'emersione di base imponibile;

considerata, tuttavia, l'esigenza di apportare, al sistema tributario, ulteriori modifiche ispirate all'obiettivo di una incisiva semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a semplificare il nuovo sistema di deduzioni configurato dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento alla necessità di escludere che l'introduzione della nuova deduzione di cui all'articolo 10-bis del TUIR possa aggravare gli adempimenti cui sono tenuti il contribuente, il sostituto di imposta, in sede di effettuazione delle ritenute alla fonte, e l'amministrazione finanziaria; a tal fine appare necessario definire in modo più semplice le modalità applicative della clausola di salvaguardia di cui al comma 3 del citato articolo 2, consentendo ai contribuenti nei confronti dei quali l'applicazione del regime in vigore al 31 dicembre 2002 risulti più favorevole, di richiedere, attraverso un mera istanza — all'amministrazione finanziaria o al sostituto di imposta —, il rimborso o la compensazione della maggiore imposta eventualmente versata;

2) provveda la Commissione di merito a definire con chiarezza i meccanismi applicativi e l'entità delle risorse concernenti l'agevolazione degli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, nonché di quelle relative al credito di imposta per le assunzioni di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 388;

3) provveda la Commissione di merito a prorogare per il periodo di imposta 2003 le agevolazioni tributarie in materia di IVA e di imposte sui redditi relative alle ristrutturazioni edilizie;

4) provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, a meglio coordinare le disposizioni di cui al comma 1, che prevedono la possibilità di definire le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, con quella di cui al comma 3, che qualifica come lite pendente esclusivamente quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della Commissione tributaria, ciò al fine di fugare ogni incertezza interpretativa in ordine alla possibilità di definire le liti pendenti in ogni grado di giudizio;

5) provveda la Commissione di merito a rivedere, nell'ambito dell'attuazione del primo modulo della riforma del sistema fiscale statale prevista dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, anche il regime impositivo delle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge n. 426 del 1971, prevedendo che la ritenuta a titolo di imposta nei confronti di tali soggetti di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sia operata applicando un'aliquota più bassa di quella fissata per il primo scaglione di reddito, ovvero che la medesima ritenuta sia applicata a titolo di acconto, in quanto per detti soggetti non risulta applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge finanziaria, in quanto soggetti ad imposta sostitutiva;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare l'applicazione della disciplina agevolativa degli investimenti di cui alla legge n. 383 del 2001, anche con riferimento al periodo di imposta 2003;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che anche in caso di applicazione dell'istituto del concordato preventivo di cui all'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, permane in capo ai contribuenti, che abbiano acceduto al medesimo concordato, l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disciplina del concordato per le annualità pregresse, di cui all'articolo 7 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prevedere la definizione automatica delle annualità pregresse senza un aggravio di oneri nelle fattispecie in cui il contribuente, pur avendo ricavi congrui, presenti indici di coerenza lievemente difformi da quelli stabiliti dagli studi di settore;

d) sempre con riferimento al medesimo articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di ragguagliare l'importo dovuto per la definizione delle liti fiscali pendenti all'ammontare d'imposta eventualmente deciso dalle Commissioni tributarie in luogo di quello risultante dall'accertamento, ciò al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in relazione alle imposte effettivamente dovute;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, con riferimento al periodo di imposta 2003, la disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, al fine di includere gli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, attraendoli in particolare al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo, così come prevede l'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 7, del disegno di legge n. 1396, attualmente all'esame del Senato, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Maurizio LEO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VI Commissione,

esaminata la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, del disegno di legge C. 3201, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 », per le parti di competenza, e le connesse parti

del disegno di legge C. 3200-*bis*, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2003),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

giudicate sufficienti, ma non ulteriormente comprimibili, le risorse destinate al settore dell'editoria, ai sensi della Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di incrementare il limite di impegno autorizzato dalla Tabella 1, riferita all'articolo 41, comma 1, del disegno di legge finanziaria, per il finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2003 (Tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

valutato favorevolmente l'intervento delineato dalla manovra nel settore della scuola, che appare nel complesso idoneo a preservare i livelli di qualità e di efficienza del sistema educativo e formativo, prose-

guendo e potenziando, al contempo, l'opera di razionalizzazione avviata dalla legge finanziaria per il 2002;

preso atto dell'estensione a tutto il personale delle università e degli enti pubblici di ricerca del blocco delle assunzioni già previsto, per il 2002, con riferimento al solo personale tecnico e amministrativo;

ritenute insufficienti, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento e sviluppo del mondo universitario, le risorse

destinate al fondo di finanziamento ordinario delle Università statali;

ritenute, nel complesso, non pienamente idonee le risorse destinate alla ricerca scientifica, con particolare riferimento alla ricerca destinata all'innovazione e allo sviluppo delle attività produttive, anche alla luce di quanto previsto dal punto II, lettera l), della risoluzione con cui la Camera ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di portare dal 6 al 5 per cento la riduzione complessiva degli organici dei collaboratori scolastici prevista, per il triennio 2003-2005, dall'articolo 22, comma 2, del disegno di legge finanziaria;

b) si valutino le modalità per rispondere all'esigenza di un adeguato rinnovamento del personale docente e ricercatore operante nel settore universitario, garantendo al contempo un incremento, pari ad almeno 241 milioni di euro per il 2003, delle risorse destinate al finanziamento del Fondo ordinario delle Università statali dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria;

c) si valutino i possibili interventi per favorire gli investimenti pubblici e privati nella ricerca scientifica, sia individuando nuovi meccanismi automatici per la destinazione di risorse certe al settore e verificando la possibilità di nuove agevolazioni fiscali, sia incrementando le risorse destinate dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria al Fondo ordinario per gli enti di ricerca e al Fondo agevolazioni per la ricerca in misura almeno pari, rispettivamente, a 150 milioni di euro ed a 200 milioni di euro per il 2003.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 14)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2003 (Tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

valutato favorevolmente, nel complesso, l'intervento delineato dalla manovra nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport;

espresso apprezzamento, in particolare, per la destinazione del 3 per cento

degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, che prefigura un ingente incremento (quantificabile tra 1.000 e 1.500 milioni di euro per il 2003) delle risorse disponibili per il settore;

ritenuto necessario intervenire, già con il disegno di legge finanziaria in esame, in materia di società sportive dilettantistiche e in favore degli enti di promozione sportiva, per promuovere la

diffusione della pratica sportiva, specie giovanile, anche in coerenza con quanto previsto dal punto II, lettera *q*), della risoluzione con cui la Camera ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la situazione finanziaria del CONI e di assicurare le necessarie garanzie al personale che dovesse risultare in eccedenza nell'ambito del riassetto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;

ritenute complessivamente insufficienti, in relazione alle esigenze di riforma e di intervento normativo che si prefigurano per l'anno prossimo, le risorse accantonate dalle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di introdurre nel disegno di legge finanziaria per il 2003 una disciplina organica delle società sportive dilettantistiche, che assicuri adeguate agevolazioni alla loro attività, interventi finanziari in favore degli enti di promozione sportiva, nonché disposizioni per il passaggio del personale del CONI eventualmente eccedente nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

b) si verifichi la possibilità di incrementare gli accantonamenti iscritti nelle Tabelle A e B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, in misura tale da garantire il finanziamento dei provvedimenti legislativi già in corso di esame parlamentare.

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-*bis*:

ART. 21.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della Pubblica Amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

ART. 33.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbli-

che e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e la attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis — (*Disposizioni in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e provvedimenti per agevolare lo sviluppo*). — 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.

2. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, le parole: « lire 100 milioni » sono sostituite dalle parole: « 310.000 euro ».

3. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, dopo le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono inserite le seguenti: « , purché non assumano carattere prevalente rispetto agli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta », e le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a diecimila euro ».

4. All'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che posseggono anche uno specifico settore giovanile riconosciuto dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, di importo annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

« i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun

periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*), introdotta dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituita dalla seguente:

« *c-octies*) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; ».

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, lettera *b*), numero 2, sono soppresse le parole: « e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1 », e all'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono soppresse le parole: « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del citato Testo unico delle imposte sui redditi ».

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal

regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

14. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale dei premi colpiti da decadenza.

15. Per società e associazioni sportive dilettantistiche si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo, anche scolastici, operanti a livello di base, liberamente costituite, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione, ad essi affiliate ed iscritte nel registro di cui al successivo comma 18, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le di-

sposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

16. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro, con divieto di attribuire anche indirettamente utili;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

4) incompatibilità per gli amministratori;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società e le associazioni intendono affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle Discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi

irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

d) le condizioni richieste per il riconoscimento da parte del CONI degli enti di promozione sportiva di cui al comma 15, nel rispetto delle finalità e a condizione dell'effettivo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 15, su base regionale.

17. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

18. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, i terzi creditori debbono far valere i propri diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

19. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

20. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

21. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono di-

mostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 19.

22. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

23. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

24. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

25. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

26. Restano ferme le disposizioni vigenti riguardanti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1.000;
2004: — 7.000;
2005: — 26.000.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

« ART. 40-bis.

(Contributo agli enti di promozione sportiva).

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinati 5.164.569 euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2003.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.165.

ART. 42.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le dotazioni da iscrivere nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca, previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2004, sono indicate nella Tabella D allegata alla relativa legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune modifiche di bilancio.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis. — *(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,*

n. 61). — 1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis.

(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate).

1. Il piano di cui al precedente articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 del precedente articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al precedente comma, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

ART. 8-ter.

(Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali).

1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche ».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.500;
2004: - 1.500;
2005: - 1.500.

Limite di impegno:

2003: - 1.500;
2004: - 1.500;
2005: - 1.500.

ART. 45.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 500;
2004: + 500;
2005: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500;
2004: - 500;
2005: - 500.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 2.066;
2004: + 2.066;
2005: + 2.066.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.066;
2004: - 2.066;
2005: - 2.066.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 826;
2004: + 744;
2005: + 744.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 826;
2004: - 744;
2005: - 744.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.000;
2004: + 3.000;
2005: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 3.000;
2004: - 3.000;
2005: - 3.000.

Alla Tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 3.000.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 118 del 1987: « Norme relative alla Scuola Archeologica di Atene » apportare le seguenti variazioni:

2003: + 44;
2004: + 44;
2005: + 44.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali,

legge n. 163 del 1985, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 44;
2004: - 44;
2005: - 44.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 440 del 1997 e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera B): fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) apportare le seguenti variazioni:

2003: + 2.000;
2004: + 2.000;
2005: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2000;
2004: - 2000;
2005: - 2000.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Articolo 5 comma 1: Costituzione fondo finanziario ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - Cap. 5507/P), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 241.000;
2004: + 241.000;
2005: + 241.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 241.000;
2004: - 241.000;
2005: - 241.000.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 150.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Conseguentemente:

alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 150.000;

2005: - 100.000;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100.000.

Alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto legislativo n. 297 del 1999: Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.7 Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - Cap. 9000/P), apportare le variazioni:

2003: + 200.000;

2005: + 360.000.

Conseguentemente:

alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;

2005: - 360.000.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Tommaso FOTI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003

**(Tabella n. 2, limitatamente ai centri di responsabilità
n. 3 – Tesoro, per le parti di competenza
e n. 11 – Servizi tecnici nazionali)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (Tabella n. 2), limitatamente ai centri di responsabilità n. 3 – Tesoro, per le parti di competenza, e n. 11 – Servizi tecnici nazionali, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

osservato che il centro di responsabilità n. 10 – Protezione civile è transitato nel centro di responsabilità n. 3 – Tesoro, U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale), denominate Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile;

preso atto degli stanziamenti, contenuti nella Tabella F allegata al disegno di

legge finanziaria, destinati ad interventi per le calamità naturali;

valutato positivamente che la dotazione del capitolo 7443 « Ammortamento dei mutui delle regioni per eventi calamitosi », registra un incremento di 164,19 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio finanziario;

rilevato infine che il capitolo 7447 « Fondo investimenti del dipartimento Protezione civile », con 472,73 milioni di euro risulta sostanzialmente invariato rispetto alle previsioni assestate del 2002;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi per le calamità naturali, un ulteriore incremento dei fondi destinati agli investimenti, anche non di carattere emergenziale, per l'attività di protezione civile.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Tommaso FOTI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 9)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

valutata positivamente l'allocazione di gran parte delle risorse per investimenti all'interno di un fondo unico da ripartire per la difesa del suolo e per la tutela

ambientale, il cui utilizzo appare in grado di consentire una più coerente suddivisione delle risorse da destinare ai diversi interventi in materia ambientale;

considerato che, rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al 1° gennaio 2002, come risultanti dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, si eviden-

zia un decremento di 297,51 milioni di euro;

rilevato che l'articolo 40 del disegno di legge finanziaria contiene disposizioni che si propongono di accelerare l'attività istruttoria della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, operante nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché disposizioni relative alla autorizzazione integrata ambientale;

ritenuto infine essenziale garantire che la gestione dei fondi in campo ambientale, soprattutto da parte degli enti territoriali competenti, risponda a criteri di massima efficienza, non essendo altrimenti giustificabile il riconoscimento di contributi di elevata entità a soggetti che

non risultano in grado di utilizzare pienamente le risorse loro assegnate, come verificatosi nel corso degli ultimi anni, ad esempio, per numerosi Enti parco nazionali;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una apposita modifica all'articolo 40 del disegno di legge finanziaria, volta a garantire il rispetto dei tempi massimi previsti dalla normativa vigente per il completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Tommaso FOTI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che alla base della riduzione dello stanziamento complessivo del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vi è una innovativa ed importante operazione finanziaria, posta in essere dal Governo, che appare realistica e concreta, poiché vengono poste in bilancio esclusivamente le partite effettivamente spendibili, a differenza dei precedenti stati di previsione, nei quali, a fronte di capitoli di spesa piuttosto ampi, non corrispondevano risorse effettivamente disponibili;

ritenuto altresì essenziale che la forte riduzione dei residui passivi comporti che, data una massa spendibile di 13.905,6 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 8.905,79 milioni di euro, il «coefficiente di realizzazione» degli investimenti risulta essere pari al 64,04 per cento e che, pertanto, tale coefficiente è sicuramente migliore rispetto all'anno precedente, evidenziando quindi un processo positivo nella capacità di spesa del Ministero stesso;

considerato che appare sempre più urgente affrontare alla radice il problema dell'edilizia residenziale, individuando adeguate risorse finanziarie da destinare allo sviluppo di una politica coerente in materia di abitazione;

osservato che, a tal fine, potrebbe essere utile, tra l'altro, prorogare le disposizioni agevolative in materia di ristrutturazioni edilizie attualmente in essere;

rilevata l'opportunità di accelerare la realizzazione di opere pubbliche, non soltanto di carattere prioritario strategico, ma anche di natura ordinaria, e valutato pertanto positivamente il contenuto degli articoli 35 e 36 del disegno di legge finanziaria, che istituiscono due distinti fondi rotativi;

considerato a tal fine necessario che si privilegino interventi cui far fronte tramite gli ordinari stanziamenti di bilancio all'uopo previsti;

osservato altresì che l'articolo 39 del disegno di legge finanziaria pone le basi per una sostanziale riattivazione dei fondi per opere stradali, mediante il conferimento all'ANAS, in conto aumento del capitale sociale, dell'ammontare dei residui passivi ad essa dovuti ed in essere al 31 dicembre 2002;

valutato infine con preoccupazione il contenuto dell'articolo 13 del disegno di legge finanziaria, nella parte in cui dispone interventi per gli incarichi ai progettisti che vanno in direzione opposta a

quella indicata, di recente, dalla legge n. 166 del 2002 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga per il 2003 della detrazione fiscale per spese per interventi di recupero edilizio di abitazioni, nella misura pari al 36 per cento, nonché del regime IVA agevolato per le medesime opere di ristrutturazione edilizia;

b) considerata la necessità di favorire quanto più possibile l'accesso alle abitazioni per i soggetti svantaggiati, anche al fine di evitare una ennesima proroga dei termini della normativa sospensiva in materia di sfratti, appare opportuno prevedere un incremento degli stanziamenti destinati, per un verso, all'attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998, relativo al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni e, per altro verso, all'attuazione delle leggi n. 136 del 1999 e n. 21 del 2001, finalizzate a rilanciare l'edilizia residenziale pubblica e ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 13 del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento ai commi 1 e 5, che, di fatto, compromettono l'applicazione della disciplina degli incarichi di progettazione, come modificata dalla legge n. 166 del 2002;

d) in linea più generale, si valuti la possibilità di avviare, in tempi rapidi, una riforma strutturale della normativa in materia di appalti, al fine di consentire un quadro di maggiore certezza per le amministrazioni e gli operatori del settore dei lavori pubblici, anche mediante una riforma organica della legge n. 109 del 1994.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Piero TESTONI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La IX Commissione,

esaminata la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto che l'attuale contesto macroeconomico è caratterizzato da una congiuntura particolarmente sfavorevole, che risente pesantemente delle conseguenze dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, delle incerte prospettive del quadro

internazionale e della grave crisi dei mercati finanziari;

rilevato che, in tale contesto, i documenti di bilancio presentati dal Governo appaiono coerenti con l'esigenza di coniugare gli obiettivi della stabilità, della crescita e dell'equità nell'azione di politica economica con il rispetto dei parametri concordati con l'Unione europea;

ritenuto che, anche nel settore dei trasporti, le politiche di sviluppo non possano non tenere conto delle esigenze di

contenimento della spesa imposte dall'attuale congiuntura;

sottolineato che un razionale ed equilibrato potenziamento del settore dei trasporti costituisce un'opportunità di sviluppo economico del Paese e che, in tale prospettiva, un'importanza strategica deve essere attribuita — in linea con gli orientamenti espressi nel Libro bianco della Commissione delle Comunità europee in materia di politica europea dei trasporti — all'obiettivo di incentivare le forme di intermodalità e di interoperabilità, accompagnate dall'ottimizzazione di processi logistici, telematici, informatici e tecnologici che coinvolgano pienamente la rete ferroviaria ed il trasporto via mare;

ritenuto che — pur in una logica di rigore e di doveroso rispetto dei vincoli di bilancio assunti in sede comunitaria — costituisca un'ineludibile priorità l'esigenza di accrescere i livelli di sicurezza nella circolazione stradale e nel trasporto aereo, ferroviario e marittimo;

sottolineata l'esigenza di salvaguardare la competitività ed i livelli occupazionali delle imprese italiane operanti nel settore armatoriale e della cantieristica, assicurando ad esse idonee forme di sostegno, anche di tipo economico-finanziario;

ribadita l'esigenza — già sottolineata in occasione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria

per gli anni 2003-2006 — di attribuire carattere prioritario, nel quadro degli interventi di potenziamento della rete di trasporto nazionale, alla realizzazione degli anelli mancanti della rete stradale e ferroviaria, al potenziamento dei sistemi integrati di trasporto nelle città ed al completamento della rete di *hub* portuali, interportuali ed aeroportuali;

rilevata l'esigenza di sostenere il processo di rilancio del settore portuale, con particolare attenzione alle cosiddette autostrade del mare, assicurando la necessaria autonomia, anche finanziaria, delle autorità portuali;

ritenuto che occorra valorizzare il ruolo svolto dal corpo delle Capitanerie di porto nel settore della sicurezza marittima e portuale ed in quello della prevenzione dei rischi legati al trasporto di merci pericolose, evitando che rallentamenti del programma di progressiva sostituzione dei militari di leva con volontari di truppa possano pregiudicarne la funzionalità;

sottolineata la necessità di reperire le risorse necessarie al finanziamento degli interventi in materia di autotrasporto e di potenziamento dell'intermodalità e della logistica previsti dal disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2003, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2002;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Piero TESTONI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La IX Commissione,

esaminata la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto che l'attuale contesto macroeconomico è caratterizzato da una congiuntura particolarmente sfavorevole, che risente pesantemente delle conseguenze dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, delle incerte prospettive del quadro

internazionale e della grave crisi dei mercati finanziari;

rilevato che, in tale contesto, i documenti di bilancio presentati dal Governo appaiono coerenti con l'esigenza di coniugare gli obiettivi della stabilità, della crescita e dell'equità nell'azione di politica economica con il rispetto dei parametri concordati con l'Unione europea;

ritenuto che, anche nel settore delle comunicazioni, le politiche di sviluppo non

possano non tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa imposte dall'attuale congiuntura;

considerato che un equilibrato sviluppo del settore delle telecomunicazioni, rispettoso delle esigenze di tutela della concorrenza e del pluralismo nel mercato, costituisce comunque un'opportunità di crescita della competitività complessiva del sistema-Paese, suscettibile di attenuare le conseguenze della sfavorevole congiuntura economica e di produrre positivi effetti anche a beneficio della finanza pubblica;

sottolineata l'esigenza di favorire — anche mediante il ricorso al mercato dei capitali privati e l'impiego di idonei strumenti finanziari — gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni, al fine di promuoverne l'adeguamento tecnologico e di consentirne uno sviluppo armonico sull'intero territorio nazionale;

rilevata, in tale ottica, la necessità di individuare — accanto alle misure di sostegno del settore previste dall'articolo 44 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 — interventi concreti di supporto alle realtà imprenditoriali minori, con particolare riferimento al processo di ammodernamento delle strutture tecnologiche e ad un'equa ripartizione dei relativi costi;

sottolineata la necessità che, nel settore dei servizi postali, siano previste adeguate risorse finanziarie al fine di assicurare che l'adempimento degli obblighi di servizio universale avvenga nel rispetto delle esigenze di economicità ed efficienza della gestione;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi LAZZARI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 3)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis)

La X Commissione,

esaminata la Tabella n. 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

valutata positivamente la manovra di finanza pubblica per l'anno 2003 che, pur in presenza di una situazione economica

internazionale caratterizzata da elementi di complessità e di difficoltà, conferma l'impegno del Governo a perseguire gli obiettivi della stabilità, della crescita e dell'equità;

considerato comunque che il conseguimento degli obiettivi perseguiti con la manovra sarà inevitabilmente condizionato dall'andamento degli scenari internazionali, e che su di essi potranno incidere

significativamente — ove non affrontati in modo tempestivo ed efficace sin dalla manovra finanziaria in esame — le vicende dell'industria automobilistica nazionale;

tenuto altresì conto che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, occorre definire procedure che — garantendo, da un lato, a Stato, regioni ed enti locali la possibilità di esercitare le rispettive competenze e, dall'altro, di concludere comunque i necessari processi decisionali in tempi predefiniti — permettano di raggiungere adeguati livelli di efficienza dell'azione pubblica e di competitività del sistema Paese, presupposto indispensabile di ogni azione di finanza pubblica realmente incisiva;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuna la costituzione di un apposito fondo unico per le aree sottoutilizzate, in grado di attribuire un elevato grado di flessibilità a tale genere di interventi, consentendo un costante adattamento alle mutevoli esigenze delle imprese e delle comunità locali, con un sostanziale accrescimento delle capacità di spesa. D'altra parte, il nuovo meccanismo di erogazione dei contributi delineato dall'articolo 37 presenta profili problematici sui quali è opportuna un'attenta riflessione: esso potrebbe infatti comportare ritardi nella definizione delle relative norme di attuazione, una complessa attività attuativa da parte dell'amministrazione ed una ridefinizione delle proprie strategie da parte delle imprese. In particolare, in una fase in cui il ciclo economico è penalizzante per le imprese, occorrerebbe valutare la possibilità di una diversa modulazione dei principi recati dal comma 2 dell'articolo 37, prevedendo, ad esempio, che la parte soggetta a rimborso sia erogata sotto forma di contributo per gli interessi su mutui erogati dal sistema bancario per finalità

di investimento. Si rende opportuno, comunque, un differimento dell'efficacia delle disposizioni recate dal medesimo articolo 37 e dall'articolo 34, al momento in cui siano effettivamente disponibili i relativi strumenti di attuazione, al fine di evitare che si determini un involontario rallentamento nell'erogazione dei contributi, che sarebbe particolarmente grave per le imprese operanti nelle aree depresse;

b) appare necessario proseguire nella politica di liberalizzazione dei servizi pubblici e, in particolare, risulta ormai indifferibile l'adozione di misure che, facendo seguito all'intervento previsto dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), consentano di realizzare il nuovo assetto dei servizi pubblici locali in una logica di liberalizzazione e promozione della concorrenza e dell'efficienza;

c) in relazione alla rilevanza che il settore turistico riveste per l'economia nazionale ed alle potenzialità non ancora pienamente sfruttate che l'offerta turistica italiana ha sui mercati internazionali, appare necessario reperire maggiori risorse da destinare, da un lato, all'ENIT per la promozione dell'offerta turistica, dall'altro al rifinanziamento del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica previsto dalla legge n. 135 del 2001;

d) con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30, appare opportuno valutare la possibilità di una riduzione del contributo ivi previsto per i cittadini che usufruiscono delle cure termali — ovvero di un ampliamento delle categorie esenti — al fine di evitare penalizzazioni per un settore, quello termale, particolarmente significativo per l'economia nazionale e, in special modo, per il comparto turistico;

e) risulta necessario garantire idonee risorse finanziarie per gli strumenti di sostegno all'attività delle imprese italiane all'estero, preservando altresì la specificità

degli strumenti per il credito all'esportazione, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane; con la previsione delle necessarie misure, occorrerà favorire, in particolare, gli investimenti italiani nei paesi di interesse strategico, nonché la partecipazione delle im-

prese italiane ai processi di privatizzazione. D'altra parte, occorrerebbe promuovere gli investimenti esteri in Italia, favorendo un processo di internazionalizzazione in entrata che è in grado di determinare un positivo rafforzamento del tessuto produttivo nazionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi LAZZARI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-bis)

La X Commissione,

esaminata la Tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003 (limitatamente alle unità previsionali di base concernenti la ricerca applicata e la ricerca aerospaziale), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario intensificare l'attività di ricerca e sviluppo, in modo da avvicinare ai livelli medi europei la quota di fatturato che le imprese italiane destinano agli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica; a tal fine occorre favorire rapporti sempre più stretti tra il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca, le università e le amministrazioni pubbliche, prevedendo inoltre idonee forme di agevolazione per le

imprese che accrescano le proprie spese in programmi di ricerca;

b) occorre inoltre migliorare ed orientare la ricerca aeronautica e aerospaziale nei confronti del sistema industriale in generale, considerando il notevole potenziale che essa offre in termini di innovazione tecnologica.

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-*bis*:

ART. 18.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Riutilizzo a fini istituzionali di somme introitate a titolo di sanzioni per incameramento di cauzioni ai sensi del regolamento CE 1291/2000 e per infrazioni ai divieti all'import-export per depenalizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1999).

1. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché una quota parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall'incameramento delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1291 del 9 giugno 2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnate all'unità pre-

visionale di base 5.2.3.2 « Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 34.

All'articolo 34, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi ammessi ai finanziamenti dopo l'adozione delle delibere di cui al presente comma.

ART. 37.

Al comma 1, dopo la parola: investimenti *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contributi agli interessi,.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Adeguamento della rete distributiva nelle aree svantaggiate).

1. Al comma 54, dell'articolo 52, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

54-*bis*. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Cesare CAMPA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XI Commissione,
esaminata la Tabella n. 4, relativa
allo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per il 2003
(limitatamente alle parti di competenza), e
le connesse parti del disegno di legge
finanziaria;

considerato che il disegno di legge
finanziaria traduce in maniera coerente gli
obiettivi di stabilità ed equità indicati nel
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria per gli anni 2003-2006 e
nella successiva Nota di aggiornamento;

considerato che nel Patto per l'Italia
è stato sottolineato il ruolo fondamentale
della politica dei redditi, che si deve oggi
accompagnare con il conseguimento degli
obiettivi di Barcellona e di Lisbona, rea-
lizzando una virtuosa convergenza tra
crescita economica, competitività, incre-
mento dell'occupazione e inclusione so-
ciale;

tenuto conto che il disegno di legge
finanziaria prospetta una significativa ri-
duzione della pressione fiscale per le fa-
miglie e per le imprese, che costituisce una

prima attuazione della riforma del sistema fiscale statale, sempre in linea con gli accordi presi nel Patto per l'Italia;

considerato con favore che le misure di riduzione dell'IRPEF sono state modulate, compatibilmente con gli obiettivi di contenimento del *deficit*, secondo criteri di selettività, progressività ed equità, in modo da favorire soprattutto le fasce più deboli della popolazione, aumentando in misura significativa la quota di reddito esente dal prelievo IRPEF, in particolare per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, al fine di migliorarne le condizioni di vita nell'attuale fase di crescita rallentata dell'economia del paese determinata a sua volta dalla crisi economica mondiale;

evidenziato il rilievo politico della scelta contenuta nella legge finanziaria 2003, per quanto riguarda il settore previdenziale, consistente nel mantenimento del livello del *welfare* anche in un momento di difficoltà economica mondiale e, anche, nazionale;

ricordata infine la modifica dell'IRAP con l'introduzione, tra le deduzioni dalla base imponibile, anche di una quota parziale, ma significativa, del costo del lavoro;

ricordato altresì che con l'articolo 25 viene avviato a soluzione un problema di grandissimo impatto sociale, quale quello dei lavoratori esposti all'amianto;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) non appare giustificata la previsione contenuta nell'articolo 19, che estende agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali il controllo sui flussi trimestrali di cassa attualmente effettuato con esclusivo riferimento al settore pubblico, considerato — oltretutto — che non comportano in via diretta risparmi di spesa;

b) in relazione all'articolo 27, sembra opportuno estendere a tutti i lavoratori già titolari di pensione la rimozione del divieto di cumulo tra prestazione previdenziale e redditi da lavoro;

c) all'articolo 29, andrebbe precisato che le certificazioni dei redditi prodotti all'estero sono di competenza dell'autorità consolare, con l'ausilio degli enti di patronato. Appare altresì opportuno aggiungere il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo in merito al decreto che definisce le condizioni di «equivalenza probatoria».

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-bis:

ART. 19.

Sopprimere il comma 2.

Al comma 3 sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.

ART. 27.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli enti previdenziali pri-

vatizzati che gestiscono forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti stessi, l'articolo 38, comma 4, della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come modificato dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

« ART. 27-bis.

(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato).

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente

legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati ».

Conseguentemente alla Tabella C, Rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: — 45.500;

2004: — 45.500;

2005: — 45.500.

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tener conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003
**(Tabella n. 2, limitatamente ai centri di responsabilità n. 4 –
Ragioneria generale dello Stato,
e n. 5 – Politiche di sviluppo e coesione)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XII Commissione,
esaminata la Tabella n. 2 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2003
(limitatamente ai centri di responsabilità
n. 4 – Ragioneria generale dello Stato e
n. 5 – Politiche di sviluppo e coesione) e

connesse parti del disegno di legge C.
3200-*bis*, concernente « Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienn-
nale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'anno finanziario 2003
**(Tabella n. 4, limitatamente al centro di responsabilità n. 3
– Politiche sociali e previdenziali**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 (limitatamente al centro di responsabilità n. 3 – Politiche sociali e previdenziali) e connesse parti del disegno di

legge C. 3200-*bis*, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 15 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003 e connesse parti del disegno di legge C. 3200-*bis*, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-*bis*:

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e dall'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. A tal fine il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni e il comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono abrogati. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione ».

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: « il trattamento di minore importo » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento di maggiore importo ».

2. Al comma 6 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: « l'ente che eroga il trattamento di minore importo » sono sostituite dalle seguenti: « l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo ».

ART. 30.

All'articolo 30, sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure ter-

mali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: sette giorni della settimana, inserire le seguenti: , in armonia con l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2002.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: A tal fine, a: degenza.

All'articolo 30, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti ed i risultati raggiunti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai

sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sostituire le parole: ...il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome con le seguenti: ...il Ministero della salute, il Ministero dell'interno di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281.

Al comma 7, dopo le parole: continua ad operare, inserire le seguenti: anche nell'esercizio finanziario 2003.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In attuazione della legge 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo SN di parte corrente.

Conseguentemente la Tabella A del Ministero dell'economia è così modificata:

2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e l'università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31

marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2003-2004 in almeno 15.000 unità i posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003; 2004; 2005.

Di conseguenza modificare la Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze come segue:

2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 e al 3 per cento nel 2005.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzheimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cerebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di

25.000.000 di euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi.

Di conseguenza la tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze è così modificata:

2003: — 25.000;
2004: — 25.000;
2005: — 25.000.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote spettanti alle regioni devono garantire l'adeguata copertura del Progetto obiettivo di tutela della salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. All'Istituto Superiore di Sanità per i nuovi compiti connessi alla lotta al bioterrorismo e all'avvio della ricerca sulle cellule staminali e del vaccino anti AIDS sono assegnati per l'anno 2003 25.000.000 di euro.

Conseguentemente è diminuita di pari importo la Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 31.

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro della salute ag-

giungere le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari ».

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: il capo del Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute con le seguenti: il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ».

ART. 32.

All'articolo 32, comma 1, dopo la parola: registrati aggiungere le seguenti: anche inizialmente solo in Italia.

Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

« 4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) »;

5. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-undecies*) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *c-duodecies*), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri

enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intramoenia del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in equipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale intramoenia può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività individuali o in equipe previsti dal programma aziendale concordato con le OO.SS. della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo

al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

Alle minori entrate si fa fronte con la riduzione del capitolo 2390 dello Stato di previsione del Ministero della salute (Tabella n. 15).

ART. 45

Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 130.000;

2004: + 130.000;

2005: + 130.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 130.000;

2004: - 130.000;

2005: - 130.000.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Gianluigi SCALTRITTI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 13)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XIII Commissione,

esaminata la Tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (A.C. 3201), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 (A.C. 3200-*bis*);

rilevata l'esigenza di abbinare agli interventi prettamente attinenti al settore agricolo anche interventi di carattere fiscale, previdenziale, occupazionale e urbanistico;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, trasmessi in allegato;

nonché con le seguenti condizioni:

si intervenga sulla normativa relativa al credito d'imposta (articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, conver-

tito dalla legge n. 178 del 2002), affinché essa sia ricondotta alle sole imprese agricole, siano allentati i vincoli attualmente presenti in ordine alle graduatorie e al rispetto degli strumenti di programmazione già esistenti, siano previsti meccanismi di verifica della compatibilità con la normativa comunitaria più efficienti e rapidi, sia prevista, almeno sino al 30 giugno di ogni anno, una specifica riserva di fondi per gli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato CE e sia infine previsto che le graduatorie vengono formate annualmente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002;

si intervenga sulla normativa del regime speciale IVA agricola, al fine di semplificare gli adempimenti per i piccoli produttori agricoli e ittici, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture;

si modifichi la disciplina di cui all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, facendo rientrare nelle deroghe di cui al comma 5 anche i concorsi che si concludano con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 dicembre 2002;

si proroghino sino al 31 dicembre 2005 o si mettano a regime le disposizioni dell'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta, riconoscendo inoltre un credito per nuova occupazione agli imprenditori agricoli a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;

si preveda la possibilità, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di riscattare periodi contributivi relativi agli anni 1957-1961, con onere a proprio carico, semplificando l'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962;

si preveda la possibilità di introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 in tema di obblighi contributivi, in modo da consentire alle imprese del settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con legge n. 608 del 1996, di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati per i periodi di attività precedenti la stipula dei contratti di riallineamento;

si modifichi l'articolo 76 della legge n. 488 del 1998, sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura, prorogando al 30 giugno 2002 e al 31 maggio 2003 i termini per la regolarizzazione dei periodi contributivi e consentendo di imputare interamente al capitale le somme già versate;

si riaprano i termini per l'accatastamento dei fabbricati rurali e si allarghino ai giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni le detrazioni al 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ove effettuate a vantaggio di immobili aziendali;

si mantenga il vincolo di destinazione per i finanziamenti non utilizzati per patti territoriali dell'agricoltura e della pesca, affinché vengano reindirizzati verso il finanziamento di nuovi patti o contratti di programma riguardanti i medesimi settori;

si modifichi a favore del settore agricolo la disciplina dell'articolo 37 del disegno di legge finanziaria in esame, sui fondi rotativi per le imprese, escludendo le imprese agricole dall'ambito di applicazione della disposizione;

si incrementino le risorse a favore dei consorzi irrigui in ambito nazionale e territoriale.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 3201:

TABELLA 13

Alla tabella 13, Ministero delle politiche agricole e forestali, modificare gli importi

delle seguenti unità previsionali di base come segue:

u.p.b. 3.1.1.0 (funzionamento):

cp: — 500.000;

cs: — 500.000;

u.p.b. 3.2.3.5 (zootecnia):

cp: + 500.000;

cs: + 500.000.

La Commissione altresì ha approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 3200-*bis*:

ART. 10

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. È rifinanziato per l'anno 2003 l'intervento previsto dall'articolo 129,

comma 1, lettera *f*), della legge 388 del 2000, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: — 2, 5 milioni di euro.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1000;
2004: — 1000;
2005: — 500.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole «è esteso» aggiungere la parola: «esclusivamente».

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis

1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per as-

sicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (scrapie): euro 900.000 per l'anno 2003.

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta dei seguenti importi:

articolo 129, comma 1, lettera a): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera b): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera c): — 300.000.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis

(Unioni Nazionali dei Produttori).

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni Nazionali dei Produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 33.

All'articolo 33, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca,

con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente articolo:

ART. 41-bis.

(Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare).

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla Comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale

di rischio » pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3, si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertare infrazioni alle norme di cui al Reg. (CE) 2847 del 1993, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrate del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 300.000;
2004: — 300.000;
2005: — 300.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge

n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

2005: — 200.000.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

ART. 41-bis.

(Accorpamento fondiario).

1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001, approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7, dell'articolo 47, della

citata legge n. 448 del 2001, decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;
2004: — 200.000;
2005: — 200.000.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente articolo:

ART. 41-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2, si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

ART. 42.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti il FEOGA-GARANZIA, è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito tra le

regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze — decreto legislativo 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 22.000;
2004: — 22.000;
2005: — 22.000.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

5-ter. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 3.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle

leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 44

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini).

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradi-

cazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) *Area di intervento:* territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) *Interventi finanziabili:*

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) *Beneficiari:* imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) *Entità del contributo:* fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanzia-

mento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 300.000;
2004: — 300.000;
2005: — 300.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 — Fondo unico per lo spettacolo — cap. 3460; 8.2.3.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8641, 8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;
2004: — 200.000;
2005: — 200.000.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente articolo:

ART. 44-bis.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410).

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. ».

2. All'articolo 5, comma 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

« 7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410 del 1999, e per una durata massima di 24 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile. ».

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

(Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio del 2002, n. 228).

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuantanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80

per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240, del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 300.000;
2004: — 300.000;
2005: — 300.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;
2004: — 150.000;
2005: — 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

ART. 44-bis.

(Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

ART. 45.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, introdurre il seguente stanziamento:

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 – Cassa conguaglio zucchero – cap. 1555).

2003: 20.000.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare il seguente stanziamento:

2003: – 20.000.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999, articolo 70, comma 2 – Agenzie fiscali (entrate):

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge 817 del 1971: disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (settore 21) (2.2.3.3. – Cassa proprietà contadina – cap. 7171):

2003: 25.000;
2004: 25.000;
2005: 25.000.

Lo stanziamento recato in Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura è così modificato:

2003: + 100.000.

Conseguentemente lo stanziamento recato in Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate).

2003: - 100.000.

Lo stanziamento recato in Tabella D alla voce Ministero delle politiche agricole e

forestali — Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale è così modificato:

2003: + 100.000.

Conseguentemente, lo stanziamento recato in Tabella C alla voce Ministero del-

l'economia e delle finanze — decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: — 100.000.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Giorgio LAINATI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (3201)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (3200-*bis*)

La XIV Commissione,

esaminata la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato che la manovra finanziaria in esame prevede, pur tenendo conto di un contesto internazionale caratterizzato da

una sfavorevole congiuntura economica, misure rilevanti sia in favore dei soggetti meno abbienti sia in favore di uno sviluppo infrastrutturale del Paese;

considerato che la manovra finanziaria è pienamente compatibile con gli indirizzi ed i vincoli definiti in sede europea dal patto di stabilità e crescita,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

€ 2,01



14PDL0034360